



Ministero della Salute

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione
Ufficio 2

Direzione Generale Della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari
Ufficio 2

Ministero della Salute

DGISAN

0001036-P-16/01/2017

N.

Posta

N.



211581357

Alle

Regioni e Province Autonome
Servizi veterinari regionali e provinciali
Loro sedi

e,p.c.

Associazioni di categoria
Loro sedi

Al

CSN C/o IZS Abruzzo e Molise
Teramo

Oggetto : quesito relativo alla documentazione di accompagnamento al macello del pollame, dei conigli, della selvaggina d'allevamento da penna e dei ratiti.

In riferimento all'oggetto si rappresenta, che il Decreto Ministeriale 11 febbraio 2003 recante documentazione di accompagnamento al macello dei volatili da cortile, dei conigli, della selvaggina d'allevamento e dei ratiti è stato abrogato dal Decreto Ministeriale 28 giugno 2016, il quale approva il nuovo Modello 4 che è integrato con le informazioni sulla catena alimentare (ICA) utili per scortare gli animali al macello.

Il Regolamento (CE) 854/2004 recita che l'Autorità competente può decidere di effettuare la visita ante mortem in allevamento del pollame, dei conigli, della selvaggina d'allevamento da penna e dei ratiti.

A tale proposito questo Ministero della Salute non ha ritenuto di fornire indicazioni al riguardo, lasciando quindi la possibilità di effettuare la visita ante-mortem degli animali o in allevamento o al macello in relazione alle esigenze dell'utenza ed agli accordi tra macello ed allevamento di provenienza degli animali, previa intesa con le ASL competenti che necessariamente devono tener conto degli aspetti strutturali, funzionali e organizzativi del macello di destinazione.

Gli animali sottoposti a visita ante mortem in allevamento verranno accompagnati al macello dal modello 4 la cui sezione E dovrà essere integrata con la dichiarazione prevista al punto 5 del certificato sanitario di cui al capo X parte A sezione IV dell'allegato I del Reg.(CE) 854/2004, mentre se la visita non è stata effettuata in allevamento l'operatore proprietario dell'allevamento lo dovrà autocertificare sul modello 4.

In assenza di certificato di avvenuta esecuzione della visita ante mortem in allevamento è comunque sempre necessario che il servizio veterinario della ASL proceda alla visita ante mortem all'arrivo degli animali al macello e comunque entro le 24 ore precedenti la macellazione.

IL DIRETTORE GENERALE DGSAN

(Dott. Giuseppe Ruocco)

IL DIRETTORE GENERALE DGSAF

(Dott. Silvio Borrello)

Referenti del procedimento:

dott.Luigi Ruocco- 06.59946755

e-mail:l.ruocco@sanita.it

dr.ssa Loredana Iuliano- 06.5994 2409

e-mail: l.iuliano@sanita.it

R
M